

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3851

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIONDI, BATTISTUZZI, SERRENTINO

Presentata il 20 aprile 1989

Integrazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, stabilisce che l'isolamento continuo è ammesso, negli istituti penitenziari, per ragioni sanitarie, durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune e — ultimo caso — « per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria ».

L'articolo 68 del regolamento di esecuzione della legge — dal canto suo — stabilisce, all'ultimo comma, che « Le condizioni degli imputati durante l'istruttoria e degli arrestati nel procedimento di prevenzione, che sono in isolamento, non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorità giudiziaria che procede ».

Quest'ultima disposizione non è peraltro pienamente osservata in tutti gli istituti e, del resto, in certi casi non è neppure opportuno che sia osservata. Secondo essa, ad esempio, dovrebbe essere consentito anche agli imputati in istruttoria quanto è consentito ai detenuti nel periodo di esclusione dalle attività in comune, e cioè di tenere « quotidiani, periodici e libri », ciò che — nel caso di specie — può contrastare a volte, per quotidiani e periodici, con esigenze di cautela processuale.

Ancora, in alcuni istituti non si dà attuazione — per mancanza di strutture idonee e di personale per i necessari diversi turni di sorveglianza — all'articolo 10 della legge, che prevede — per tutti i ristretti, e quindi anche per gli isolati continui — il diritto di permanenza all'aperto.

In pratica — anche per la difficoltà di comunicare con i singoli giudici procedenti, a volte residenti anche in altre città — l'isolamento degli imputati viene applicato nel modo — per quanto umanamente degradante — più restrittivo, così che certamente non contrasti con alcuna esigenza processuale. Non si consentono neppure libri, ad esempio, sebbene dalla loro lettura — e fatta salva, comunque, la singola valutazione dell'autorità preposta — non possa certo derivare nocimento all'istruttoria, con l'introduzione nello stabilimento carcerario di informazioni inopportune o nocive per la genuinità della raccolta delle prove.

Si pone allora la necessità che — ferma un'assoluta cautela per le esigenze processuali e fermo ancora che l'isolamento è disposto e revocato dalla sola autorità giudiziaria procedente — le direzioni degli istituti possano concordare le modalità concrete dell'isolamento con un magistrato (quindi, con persona ben a conoscenza di quelle che possono essere le esigenze processuali ed i modi di salvaguardarle) con il quale già siano — per altre ragioni — in stretto e continuo contatto e che sia — nel contempo — pienamente a conoscenza della situazione (materiale e di personale) dei vari istituti (ad esempio: circa la concreta disponibilità di

libri, o le modalità di espletamento del diritto alla permanenza all'aria aperta, riducibile in casi eccezionali — come è noto — ad un'ora).

La presente proposta individua il magistrato in questione — che dovrà provvedere con apposito provvedimento — nel « magistrato di sorveglianza » di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, nella certezza che vengano così temperate tutte le esigenze e, soprattutto, salvaguardato, nella sostanza e nella forma, il dettato dell'articolo 13, quarto comma, della Costituzione, per cui alle persone sottoposte a restrizione di libertà deve essere comunque evitata ogni violenza non solo fisica ma anche morale.

Al proposito, è anche bene sottolineare che l'approvazione della proposta potrà ridurre notevolmente la possibilità che tornino a ripetersi isolati abusi (dei quali anche la stampa quotidiana ha dato notizia), di marca schiettamente inquisitoria.

La presente proposta di legge mira — come si diceva — ad eliminare sul nascere la possibilità di abusi del genere di quelli descritti, e tende — soprattutto — a regolare l'istituto in modo costituzionalmente corretto e, nel contempo, responsabile ed attento alle imprescindibili esigenze di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso previsto dal numero 3) del primo comma, le modalità concrete dell'isolamento continuo sono determinate, ferma un'assoluta cautela per le esigenze processuali, con provvedimento del magistrato di sorveglianza ».